

NOVAZIONE OBBLIGATORIA

l'estinzione si produce automaticamente, nel momento in cui è raggiunto l'accordo novatorio.

1230: Nov. ogg

presupposti:

[moltre contrattuale]

} elem. sogj: elementi materiali

; elem. ogg: elementi materiali (2) Modello che non importano

Reparti con l'obbligo novato (Inefficacia delle novaz.)

1234 Immediata

nulla

annullab: sent. costit.

solidarietà

Riabilitabile

si è determinate una delle mancanze

salvo che

(1234²)

Restituibile

(1234²)

Revocabile

1232: Garanzie: privilegi - peggio

1235: Novaz. sogj.

SEZIONE I. Della novazione. [1230-1235]

1230. Novazione oggettiva.

L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso (cfr. 1300).

La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco (cfr. FO: IV A 2).

1231. Modalità che non importano novazione.
Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine e ogni altra modifica accessoria dell'obbligazione non producono novazione.

1232. Privilegi, peggio e ipoteche.

I privilegi, il peggio e le ipoteche del credito originario si estinguono se le parti non convengono esplicitamente di mantenerli per il nuovo credito (cfr. 2745, 2784, 2808).

1233. Riserva delle garanzie

nelle obbligazioni solidali.
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido (cfr. 1292) con effetto liberatorio per tutti (cfr. 1300), i privilegi, il peggio e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.

1234. Inefficacia della novazione.

La novazione è senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria (cfr. 1325, 1418).

Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile (cfr. 1425 ss.), la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizo del titolo originario (cfr. 1444).

1235. Novazione soggettiva.

Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo (cfr. 1268 ss.).